

STATUTO COMUNALE DI DERVIO



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - COMUNE - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune s'identifica con il nome DERVIO.
2. E' ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
3. Tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

ART. 2 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI DERVIO. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri n. 148/1998 del 30.II.1998: "di rosso, al castello di argento, murato di nero, merlato alla guelfa, formato dalle due torri riunite dalla cortina di muro, le torri merlate di tre, finestrate di uno di nero, chiuse con piccola porta, dello stesso, la cortina merlata di quattro merli e di due semimerli, questi uniti alle torri, chiusa con grande porta di nero. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il comune di DERVIO comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica. La circoscrizione del Comune è costituita dai nuclei di Dervio e Corenno Plinio storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 11,70 e confina con i Comuni di Dorio, Vestreno, Introzzo, Tremenico, Vendrogno e Bellano.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel nucleo di Dervio che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto

eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione dei nuclei o della sede comunale può essere attuata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 2.12.1973, n. 52.

ART. 4 - ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e di ogni altra comunicazione avente rilevanza pubblica.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il messo comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 - COMUNITÀ LOCALI E PARTECIPAZIONE

1. Il comune di DERVIO, coerentemente con la costituzione della Repubblica italiana e con la carta europea delle autonomie locali, ritiene che:
 - il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione della cosa pubblica fa parte dei principi democratici e deve quindi essere effettivamente garantito, assicurandone l'esercizio in modo da tutelare e valorizzare le espressioni proprie delle minoranze;
 - l'esistenza di comunità locali investite di responsabilità effettive consente un'amministrazione efficace e vicina alla cittadinanza;
 - l'esercizio delle responsabilità pubbliche spetta alle autorità più vicine ai cittadini;
 - le comunità locali sono rette da organi decisionali, democraticamente costituiti, autonomi nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e dotati dei mezzi necessari al loro espletamento.
2. Il comune di DERVIO, riconoscendosi pienamente nei contenuti dell'articolo 1 dello statuto delle Nazioni Unite, ritiene che debbano essere intraprese e sostenute tutte quelle iniziative volte a sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio di eguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli, nonché tese a rafforzare la pace universale nel mondo.
3. Sulla base di questi principi, il comune di DERVIO adotta il presente statuto.

ART. 6 - FINALITÀ

1. Il comune di DERVIO rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove un equilibrato sviluppo al fine di conseguire la crescita della persona, la tutela della famiglia, la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e la migliore qualità della vita, nel rispetto dell'ambiente. Ispira la sua azione alla tutela dei diritti dei suoi cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, condizione sociale, nazionalità, razza o religione, e dei principi di solidarietà, reciproca conoscenza e comprensione. Opera, nell'ambito delle proprie competenze per creare occasioni che favoriscano l'integrazione e l'accettazione delle categorie più svantaggiate.
2. Fonda la propria azione sulla promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
3. Può partecipare alle iniziative di cooperazione nazionale e internazionale finalizzate al superamento degli squilibri socio-economici esistenti o scaturiti da conflitti, calamità naturali e da altre cause ad esse riconducibili.
4. Potrà attuare iniziative (o vi prenderà parte) il cui scopo sia quello di diffondere i principi ritenuti fondamentali nell'educazione della comunità: libertà in ogni sua forma, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, senso civico, rispetto dell'uomo e di ogni altro essere vivente.
5. Promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche in altre nazioni, nei limiti del rispetto degli accordi internazionali, tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

ART. 7 - AUTONOMIA

1. Il comune di DERVIO considera l'autonomia e l'autogoverno prerogative indispensabili di ogni ente locale.
2. In quanto ente autonomo, ha il diritto di regolamentare ed amministrare, nell'interesse della comunità e nell'ambito della legge, gli affari pubblici che consentono alla comunità di autogovernarsi. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti.
3. Tale diritto è esercitato dal consiglio comunale, costituito da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, nonché dagli organi esecutivi responsabili nei confronti del consiglio comunale stesso.

ART. 8 - PORTATA DELL'AUTONOMIA

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune ha la facoltà di adottare iniziative

ed assumere provvedimenti su questioni di propria competenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

2. In caso di delega di poteri da parte di altra autorità, il comune, nell'ambito della legge, ha la potestà di armonizzare allo statuto ed alle condizioni locali, l'esercizio delle funzioni delegate.

ART. 9 - FUNZIONI DEL COMUNE

A - (Tutela della salute)

1. Il comune di DERVIO concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, alla prevenzione della devianza giovanile, all'assistenza sanitaria in favore di anziani e disabili.

B - (Lavoro e sviluppo economico)

1. Il comune di DERVIO, coerentemente con l'articolo 1 della costituzione, riconosce nel lavoro una risorsa essenziale per la vita della comunità.
2. Consapevole della tradizione produttiva di DERVIO e dell'importanza dell'occupazione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, sia essi dipendenti che autonomi, il comune tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, del commercio e di ogni altra forma di esercizio di impresa, arte o professione.
3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi compatibilmente con il rispetto dei principi della tutela ambientale.

C - (Servizi sociali)

1. Il comune di DERVIO opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale come strumento di riequilibrio a favore dei soggetti più deboli. Il servizio di assistenza sociale è rivolto al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, dei non abbienti e delle rispettive famiglie.
2. Sostiene, riconosce e valorizza, le forme di cooperazione e le attività di volontariato.
3. Al fine di conseguire, ai sensi dell'articolo 40, primo comma della legge numero 104/92, il coordinamento degli interventi fatti dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, operanti nell'ambito del territorio comunale, promuove accordi di programma di cui all'articolo 34 del Dlgs n. 267/2000, nei quali

vengono disciplinate le modalità di coordinamento degli interventi e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

D - (Soccorso e protezione civile)

1. Il comune di DERVIO al fine di garantire la pubblica incolumità e il diritto al soccorso di ogni cittadino, incoraggia, promuove e sostiene ogni forma di associazione finalizzata a prestare soccorso.
2. Attua e favorisce le iniziative di protezione civile, sostiene e riconosce l'attività svolta dai gruppi di volontariato.

E - (Patrimonio storico, artistico, culturale)

1. Il comune di DERVIO tutela il patrimonio archeologico, storico e artistico della comunità, compreso quello di origine popolare, garantendone la conoscenza ed il godimento pubblico.
2. Favorisce studi e ricerche finalizzate alla conoscenza della storia della comunità ed opera, tramite l'acquisizione e la conservazione dei documenti, per tramandare la memoria della vita del comune e della comunità.
3. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

F - (Pubblica istruzione)

1. Il comune di DERVIO riconosce l'importanza primaria della pubblica istruzione e delle istituzioni di ogni grado, statali e non statali, ad essa preposte.
2. Favorisce l'istruzione sia essa pubblica che privata, tramite piani annuali e pluriennali per l'attuazione del diritto allo studio, inteso come diritto alla persona.
3. Collabora con le istituzioni scolastiche nella realizzazione di iniziative che favoriscano la diffusione dei principi ritenuti fondamentali nell'educazione della comunità.

G - (Sport e tempo libero)

1. Il comune di DERVIO promuove l'attività sportiva quale momento formativo, educativo, di svago e di tutela della salute di tutti i cittadini e valorizza, nelle diverse forme, le associazioni che promuovono la pratica e l'attività sportiva.
2. Promuove manifestazioni per il tempo libero al fine di favorire momenti di incontro e di crescita culturale.
3. Promuove il più ampio utilizzo delle strutture pubbliche esistenti e le potenzia secondo l'evoluzione delle necessità.

H - (Assetto e utilizzazione del territorio)

1. Nell'ambito della propria autonomia, il comune di DERVIO elabora i piani urbanistici del proprio territorio e definisce gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo economico e sociale della comunità. La pianificazione urbanistica comunale segue le indicazioni della programmazione regionale e della

pianificazione territoriale provinciale, con opportuni strumenti di dettaglio.

2. Nell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica, il comune di DERVIO si informa ai criteri di giustizia, equità e perequazione.
3. Programma ed attua un organico assetto del territorio, considerando l'impatto ambientale e la tutela del patrimonio naturale come elementi irrinunciabili.
4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, anche con il concorso di cooperative, imprese e privati.
5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione secondo la programmazione pluriennale e annuale, anche con il concorso di privati, singoli o associati.
6. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
8. Promuove e favorisce ogni forma di recupero del patrimonio architettonico al fine di salvaguardare il territorio comunale, anche con il concorso di privati, singoli o associati.

I - (Tutela dell'ambiente)

1. Il comune di DERVIO considera l'ambiente patrimonio collettivo da trasmettere nei suoi valori peculiari alle future generazioni e lo assume come valore e condizione per la tutela degli interessi dello sviluppo e della qualità della vita della propria comunità.
2. Adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire ed eliminare le cause di ogni forma di inquinamento.
3. Opera per la salvaguardia della montagna e del lago ed ha il potere di adottare specifici strumenti di valorizzazione e tutela.
4. Promuove e incoraggia le iniziative di rispetto dell'ambiente.

L - (Programmazione e trasparenza)

1. Il comune di DERVIO opera secondo il metodo della programmazione, assicurando la copertura di bilancio a tutte le iniziative da intraprendere.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello stato e della regione, il comune potrà avvalersi dell'apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti sul proprio territorio.
3. Informa la propria attività a criteri di trasparenza, imparzialità, solidarietà e di buona amministrazione.

4. Informa la propria cittadinanza sull'operato amministrativo mediante forme che garantiscano un'informazione precisa, continua e periodica.

M - (Pari opportunità)

1. Nella giunta, negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, verrà promossa la presenza di entrambi i sessi.



TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 10 - ORGANI - DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZE - TUTELA GIURIDICA

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. La costituzione, la durata in carica, la composizione degli stessi e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
5. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. Per gli incarichi o consulenze di cui trattasi, ricevuti prima dell'elezione e in corso, qualora non determinino l'ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce, entro 10 giorni dalla convalida. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica.
6. I componenti la giunta comunale, competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
7. Non possono essere nominati rappresentanti del comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
8. Il comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e dati connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa o civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente.

ART. 11 - NATURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti attuativi dello stesso.
4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
5. Per gli atti fondamentali adotta gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse, degli strumenti e dei tempi necessari all'azione da svolgere.

ART. 12 - ELEZIONE E COMPETENZE

1. La elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolate dalla legge.
2. Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il consiglio comunale valuta la sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, dandone atto nel verbale di deliberazione.
3. Ha competenza specifica limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'articolo 42 Dlgs. n. 267/2000.
4. Stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi istituzionali e l'operato dell'organizzazione e per l'attuazione del documento programmatico.
5. Esprime direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti necessari per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
6. Esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

7. Adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpreta, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
8. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 13 - PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto. La presidenza della prima seduta è attribuita al sindaco neo-eletto.
2. Il consiglio comunale provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e seguenti del Dlgs. n. 267/2000.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa partecipano anche coloro (consiglieri e sindaco) delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente statuto.
5. Immediatamente dopo l'avvenuta convalida, il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
6. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio comunale la composizione della giunta.
7. Non si fa luogo agli adempimenti di cui ai commi cinque e sei se non dopo aver proceduto alla surroga dei consiglieri non convalidati.

ART. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, sotto forma di comunicazione, al consiglio comunale, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal sindaco sulla base dei suggerimenti e del contributo della giunta comunale e sono approvate dalla stessa con una delibera che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. A tal fine, la delibera di cui al comma precedente, deve essere messa a disposizione dei consiglieri, mediante deposito c/o la segreteria comunale, per 10 giorni consecutivi. Dell'inizio del deposito deve essere data comunicazione scritta ai consiglieri comunali.
4. Con cadenza almeno annuale il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dall'assessore più anziano di età presente in aula, purché consigliere comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, del vicesindaco, nonché degli assessori, la presidenza è assunta dal consigliere anziano, intendendosi come tale chi, tra i presenti in aula, ha riportato nelle elezioni la più alta cifra individuale, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 71, nono comma, del Dlgs, 267/2000. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

ART. 16 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano solidalmente e individualmente la comunità.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. In difetto, quale domicilio eletto, viene considerato il palazzo comunale.
4. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.

5. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
8. Il consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri incarichi specifici inerenti funzioni di propria competenza. Le modalità dell'incarico sono stabilite dal regolamento.

ART. 17 - DIMISSIONI E DECADENZA, SURROGA E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel consiglio comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 59 Dlgs. n. 267/2000, il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono consistere in una dichiarazione espressa, resa per iscritto, di rinuncia alla carica. Non necessita che le dimissioni siano motivate. In caso di motivazione, la stessa deve essere formulata in modo chiaro ed esplicito. Le dimissioni sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione ovvero di ricezione in caso di invio tramite il servizio postale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Qualora non si provveda entro il termine suddetto, il segretario comunale informa il prefetto che provvede nei modi e nei termini di legge. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera b del Dlgs n. 267/2000. In tal caso, il segretario comunale provvede ad informare il prefetto. Qualora le dimissioni vengano presentate durante la seduta del consiglio comunale, delle stesse viene fatta annotazione nel verbale dell'adunanza, fermo restando che gli effetti di cui al presente comma, decorrono dall'assunzione al protocollo.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
5. I consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Al riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio comunale che la esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.
7. Il consiglio comunale provvede alla surroga nella medesima seduta o in altra successiva seduta da tenersi entro dieci giorni dalla pronuncia della decadenza.

ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, formati da due o più componenti e ne danno comunicazione al sindaco unitamente all'indicazione del nome del capigruppo, nella seduta di insediamento del consiglio comunale.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.
3. Nelle more della designazione del capigruppo, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che per ogni gruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti individuali (voti di lista più voti di preferenza).
4. Eccezionalmente, un solo consigliere comunale costituisce gruppo consiliare, se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.
5. Il numero dei gruppi consiliari e la loro composizione possono modificarsi qualora uno o più consiglieri, con comunicazione motivata al sindaco, si dissoci dal gruppo di appartenenza.
6. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
7. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 19 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie e con valore consultivo, su materie specifiche.
2. Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni di controllo e garanzia sull'attività dell'amministrazione. La presidenza di tali commissioni, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Nel provvedimento di costituzione delle commissioni di cui al precedente comma dovrà essere stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro cui la commissione deve riferire al consiglio.
4. Il consiglio comunale può istituire consulte permanenti o temporanee anche con rappresentanza esterna, allo scopo di coadiuvare la sua attività e quella della giunta.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari e delle consulte.

ART. 20 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto disposto dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Il sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.
3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.
5. Il consiglio comunale, in ogni altro caso, è convocato in via straordinaria.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni non festivi prima del giorno stabilito per l'adunanza; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno, purché sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, presenti.
7. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, stabilito dal sindaco secondo le norme del

regolamento, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e comunicato al domicilio dei consiglieri nei termini di cui al comma sei.

8. L'avviso di convocazione deve essere scritto e prevede anche una seconda convocazione da tenersi non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10. Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione, il consigliere elegge il proprio domicilio nel comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 - comma tre - del presente statuto.

ART. 21 - CONVOCAZIONE PER INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. Il consiglio comunale può essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi componenti, intendendo per tali i consiglieri in carica ed il sindaco, operando nel calcolo con arrotondamento all'unità superiore.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale entro venti giorni dalla richiesta scritta di cui al comma precedente.
3. Le proposte dei richiedenti sono poste all'ordine del giorno purché si tratti di argomenti di competenza consiliare e siano presentate nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
4. In caso di inosservanza dei termini di convocazione provvede, previa diffida, il prefetto.

ART. 22 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o le norme regolamentari prevedano una diversa maggioranza.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, operando nel calcolo con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti nell'articolo 20 - comma sei - del presente statuto.
4. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi

previsti dal regolamento, nei quali sono stabilite le modalità di tutte le votazioni.

5. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - coloro che escono dalla sala prima della votazione.
6. Sono considerati, ai fini del calcolo della maggioranza dei votanti, anche i voti invalidi e le schede bianche.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni, alle quali intervengono rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. A parità di voti, resta eletto il più anziano di età.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, intendendo a tal fine i consiglieri in carica e il sindaco.

ART. 23 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I componenti del consiglio comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

ART. 24 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 25 - VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta avvalendosi in caso di necessità del personale dell'ente, o di apposita strumentazione tecnica.

2. Il consiglio può designare con voto palese uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.
3. Il processo verbale indica sinteticamente, i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni componente del consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai componenti del consiglio comunale;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto;
 - c) le modalità di inserimento nel verbale delle dichiarazioni di voto di cui al comma quarto del presente articolo.
6. Il verbale va congiuntamente sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario verbalizzante.

ART. 26 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. L'avvenuta pubblicazione deve essere espressamente certificata dal messo comunale responsabile della pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 27 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 28 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 29 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da numero quattro assessori.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco, con proprio decreto, promuovendo, se possibile, la presenza di ambo i sessi. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri.
3. La nomina deve essere espressamente accettata. Contestualmente all'accettazione, gli assessori producono al sindaco le autodichiarazioni attinenti l'insussistenza di cause ostative alla nomina.
4. Di tale decreto viene data comunicazione nella seduta d'insediamento del consiglio comunale e successivamente copia dello stesso viene inviata per comunicazione al prefetto.
5. Possono essere nominati assessori in numero non superiore a due anche i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Gli assessori esterni debbono essere cittadini dotati di esperienza tecnica e professionale, opportunamente documentata.
7. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale esclusivamente in funzione di referenti sulle materie loro assegnate e senza alcun diritto di voto.
8. La facoltà di nominare assessori esterni non è esercitabile nel caso del vicesindaco.
9. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
10. Il sindaco con proprio decreto può assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, impartendo gli eventuali, opportuni indirizzi. In tale ambito, il singolo assessore risponde al consiglio comunale, quale incaricato dal sindaco di seguire direttamente una particolare branca del programma politico/amministrativo. L'assessore, nell'espletare le funzioni demandategli, opera attraverso direttive rivolte all'apparato burocratico. Tali direttive non possono comunque discostarsi dalle linee programmatiche fondamentali contenute nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione.
11. L'anzianità degli assessori è riferita alla data di nascita degli stessi.

ART. 30 - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI VICESINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di vicesindaco e assessore sono oggetto di riserva di legge statale.
2. Oltre ai casi d'incompatibilità ed ineleggibilità disciplinati dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. Non possono altresì far parte della giunta, il coniuge, gli

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

ART. 31 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo.
2. Qualora si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della nomina o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il sindaco la contesta all'assessore interessato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge numero 241/90.
3. L'assessore ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente la giunta delibera definitivamente sulla questione e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'assessore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'assessore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il sindaco lo dichiara decaduto con proprio decreto.

ART. 32 - IL VICESINDACO

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in caso di assenza temporanea o impedimento o di sospensione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del Dlgs. n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco, l'assessore consigliere comunale, più anziano di età, reperibile.

ART. 33 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede altresì allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio comunale e la giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta o del sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Le dimissioni del sindaco comportano la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

ART. 34 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, intendendo a tal fine il sindaco e i consiglieri in carica.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco ed operando per arrotondamento all'unità superiore.
3. Detta mozione, assunta immediatamente al protocollo dell'ente, dovrà essere notificata a tutti i componenti il consiglio comunale, entro le successive 48 ore.
4. La mozione deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua protocollazione.
5. Nel caso di inosservanza da parte del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale, al fine di discutere la mozione di sfiducia, con priorità su qualsiasi argomento all'ordine del giorno, il segretario comunale riferisce al prefetto, il quale attiva i poteri sostitutivi previsti ai sensi delle vigenti leggi.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 35 - CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza, per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e incapacità previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono indirizzate per iscritto al sindaco, non necessitano di motivazione, ma nel caso essa venga formulata, deve essere chiara ed esplicita. Le dimissioni vengono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano pertanto di presa d'atto e diventano efficaci dal momento dell'acquisizione al protocollo dell'ente.
3. Il sindaco con proprio decreto motivato, con riferimento al rapporto fiduciario esistente, può revocare uno o più assessori. Tale atto è comunicato al consiglio comunale nella prima seduta utile, unitamente al decreto di surroga.

ART. 36 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, o dal suo sostituto, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale responsabile della verbalizzazione. Il segretario comunale può farsi coadiuvare, in caso di necessità, nella redazione del verbale, da un dipendente comunale e/o da mezzi tecnici di registrazione.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute della giunta, sono curate dai responsabili di servizio titolari del parere di regolarità tecnica.
5. Il segretario comunale che cura la verbalizzazione delle sedute, non partecipa alle stesse quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale, nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
7. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti, computati con le stesse modalità di cui all'articolo 22 quinto comma del presente statuto.
8. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.
9. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica.
10. Le delibere della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria.

ART. 37 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Dlgs n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge

attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

ART. 38 - IL SINDACO

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.
4. Dall'atto della proclamazione del sindaco conseguente all'elezione diretta dello stesso, deriva l'investitura in capo al predetto delle funzioni di cui al comma tre.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
6. Subito dopo l'intervenuta convalida da parte del consiglio comunale, il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

ART. 39 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco ha la rappresentanza giudiziale e legale del Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

A - (Attribuzioni del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale)

1. Il sindaco:
 - a) nomina i componenti della giunta secondo quanto indicato nel presente statuto;
 - b) ha la rappresentanza generale dell'ente e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, su conforme deliberazione della giunta comunale;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,

aziende ed istituzioni, entro i termini previsti dalla legge;

- d) si configura quale datore di lavoro nei casi previsti dalla legge numero 68/1999 e dal decreto legislativo numero 626/1994;
- e) nelle forme di legge, di statuto e di regolamento, convoca e presiede il consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo di cui all'art. 18 c. 7 del presente statuto, e la giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) provvede alla direzione unitaria ed al coordinamento della attività politico-amministrativa della amministrazione comunale;
- g) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
- h) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- i) conferisce e revoca al segretario comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con gli altri comuni per la nomina del direttore;
- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in base ad esigenze effettive e verificabili secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;
- k) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- l) nomina i messi notificatori;
- m) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) convoca i comizi per i referendum previsti dallo statuto e ne proclama i risultati;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su conforme deliberazione della giunta comunale;
- p) promuove ed assume iniziative su accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- q) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, numero 996, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, numero 66;

r) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

B - (Attribuzioni di vigilanza)

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi delle strutture comunali, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, istituzioni e società in cui il comune ha quote di partecipazione, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società in cui il comune ha quote di partecipazione, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

C - (Attribuzioni di organizzazione)

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare, purché le stesse si inquadrino nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico amministrativo demandate al Consiglio stesso o siano di sua specifica competenza.

D - (Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo)

1. Quale ufficiale di governo, il sindaco sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Nelle materie suddette e previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare un consigliere comunale ad esercitare nelle frazioni le funzioni di cui al precedente comma.
3. Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente primo comma, è tenuto a rimborsare al comune le indennità corrisposte al commissario inviato per l'adempimento delle funzioni medesime.

E - (Poteri di ordinanza del sindaco)

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma uno è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.
4. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica.
5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al presente articolo.
6. Irroga le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate di cui al decreto legislativo numero 507/1999 e adotta le ordinanze/ingiunzioni di cui al medesimo decreto legislativo numero 507/1999.

F - (Poteri di attribuzione di incarichi)

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, nel rispetto di quanto già previsto al comma 10 dell'articolo 29 del presente statuto, uniformando il necessario provvedimento al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
2. Il sindaco può modificare con proprio decreto l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le attribuzioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.
4. Nell'esercizio delle attività attribuite, gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco.
5. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può conferire con proprio decreto, ad un consigliere comunale, l'incarico di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie o problemi specifici, con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre allo stesso l'adozione di atti di sua competenza. Del decreto deve essere data comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e non comportano oneri finanziari per il comune.

ART. 40 - DECADENZA, DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. Il sindaco decade nei seguenti casi:
 - per condanna penale ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - per la perdita della qualità di consigliere;
 - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono esercitate dal vicesindaco.
3. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone costituita dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio stesso, da scegliersi in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano, intendendosi come tale il più anziano per età al momento reperibile, purché consigliere comunale, nel rispetto delle procedure di cui alla legge numero 241/90, che vi provvede sentiti i gruppi consiliari.
5. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta segreta, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione.
7. Lo scioglimento del consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco nonché della giunta.
8. Le dimissioni presentate dal sindaco devono consistere in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica e vanno presentate per iscritto con

immediata assunzione al protocollo dell'ente. Il sindaco o il suo sostituto, cui l'atto di dimissione viene immediatamente trasmesso nei casi previsti dall'articolo 53 Dlgs n. 267/2000, provvede a riunire il consiglio entro il decimo giorno successivo alla protocollazione ai fini della presentazione delle stesse al consiglio comunale. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni al consiglio comunale, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili. Qualora le dimissioni vengano dal sindaco rassegnate durante una seduta del consiglio comunale, delle stesse viene fatta annotazione nel verbale dell'adunanza e da tale momento decorrono i venti giorni di cui al comma precedente.



**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ART. 41 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 8 del T.U. approvato con Dlgs. n. 267/2000 del 18.08.2000, si esprime mediante il concorso diretto della comunità e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi elettivi ed i cittadini.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva appositi regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 42 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. Il comune considera l'associazionismo risorsa fondamentale per la crescita della comunità. L'amministrazione comunale riconosce nelle associazioni un interlocutore privilegiato per la realizzazione delle finalità del comune. Promuove qualsivoglia forma di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune istituisce l'albo delle associazioni operanti sul territorio comunale. Su istanza degli interessati vengono registrate le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per tramite del legale rappresentante o suo delegato, di

accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'amministrazione comunale si avvale della collaborazione delle associazioni iscritte all'albo comunale, che svolgano attività rivolte alla comunità e riconducibili alle funzioni del comune.
6. La collaborazione avviene per iniziativa dell'amministrazione comunale o delle associazioni nelle seguenti forme:
 - a) consulte;
 - b) audizioni;
 - c) promozione comune di iniziative;
 - d) concessione di contributi ed agevolazioni;
 - e) uso concordato e reciproco delle strutture disponibili;
 - f) impegno dell'amministrazione comunale a fornire alle associazioni tutte le informazioni necessarie al loro miglior funzionamento, con esclusione delle informazioni coperte da segreto d'ufficio, nonché di quelle sulle quali si ritenga dover garantire la riservatezza.
7. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno, un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e trasmetterlo al comune.
8. L'amministrazione comunale promuove le consulte come forma privilegiata di rapporto con le associazioni.
9. L'amministrazione comunale riserva alle associazioni assistenziali e di volontariato modalità preferenziali nei rapporti con gli uffici comunali.
10. Apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione di quanto contenuto nel presente articolo.

ART. 43 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il comune favorisce, valorizza e tutela la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità d'intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Gli organi del comune possono consultare anche su loro richiesta, particolari categorie o settori o organismi della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse, sia di interesse generale, riguardanti atti di programmazione o di pianificazione.
3. Agli organismi di partecipazione, nel rispetto dell'articolo 12 della legge numero 241/1990 e successive modificazioni, possono essere assicurate

forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico - professionale - organizzativa.

4. I risultati della consultazione devono essere menzionati negli eventuali conseguenti atti amministrativi adottati.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
6. Tali consultazioni non possono comunque aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali provinciali e comunali.
7. Le forme e le modalità delle predette consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 44 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. I cittadini del comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso formale e/o informale nel rispetto della legge numero 241/1990 e del decreto presidente della Repubblica 27 giugno 1992 numero 352, agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme dell'apposito regolamento.

ART. 45 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge, devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 46 - COMUNICAZIONE

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante

comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 47 - ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo 45 senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento, con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto applicabili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 48 - LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito da legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione

delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 49 - L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettorale può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del comune.
3. Le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del ministro dell'ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

ART. 50 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative. Ai medesimi è demandato l'onere della relativa pubblicizzazione.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, sedi e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Il sindaco ha la facoltà di convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 51 - INTERROGAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE, ISTANZE E RECLAMI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere al sindaco, interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere istanze, petizioni e reclami in forma collettiva o individuale agli organi dell'amministrazione, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o personale o per esporre comuni o individuali necessità.
3. Un numero di 100 cittadini può avanzare proposte dettagliate in modo tale da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i dieci giorni successivi all'organo competente.
4. L'organo competente deve sentire una rappresentanza indicata dai proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
5. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
6. Le istanze, le interrogazioni e le proposte, le petizioni e reclami, dovranno obbligatoriamente indicare il soggetto cui l'amministrazione comunale dovrà inviare eventuali comunicazioni e provvedimenti adottati.
7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto interessato la comunicazione, con indicazione dell'eventuale autorità cui è possibile ricorrere.
8. Il regolamento apposito determina la procedura delle interrogazioni, delle petizioni, delle proposte, delle istanze e dei reclami, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

ART. 52 - REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza locale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Il referendum può essere indetto su proposta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando nel numero anche il sindaco, o su iniziativa espressa di cittadini residenti in DERVIO, pari almeno al 15% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.
2. Il presente statuto e l'apposito regolamento determinano le modalità dell'intero iter referendario, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste referendarie.
3. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi, abrogativi.
4. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, di regolamento del consiglio

comunale, di strumenti urbanistici, di etnia, ideologia e religione.

5. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
6. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
7. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.
8. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
9. Sull'ammissibilità del referendum decide apposita commissione comunale la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti nel regolamento di cui al comma 2.
10. Il comune favorisce l'espletamento del referendum ponendo a disposizione il proprio apparato burocratico ed inserendo nel bilancio preventivo la previsione di spesa utile per lo svolgimento del medesimo.

ART. 53 - ITER PROCEDURALE

1. La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.
2. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.
3. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.
4. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum devono essere almeno un numero di elettori pari al minimo necessario per la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco.
5. Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli contenenti il testo del quesito da sottoporre a referendum.
6. Tali moduli, devono essere approntati dagli uffici comunali e prima del loro uso devono essere vidimati dal segretario comunale. Le firme dei richiedenti devono essere autenticate con le modalità di cui alla legge numero 15/1968. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre tre mesi.

7. L'iscrizione alle liste elettorali dei richiedenti è attestata d'ufficio.
8. La commissione si esprime entro un periodo massimo di trenta giorni sull'ammissibilità della richiesta del referendum presentato.
9. La commissione delibera - a maggioranza assoluta dei membri assegnati - la dichiarazione di inammissibilità del referendum unicamente per motivi di illegittimità.
10. La commissione fissa con lo stesso provvedimento con cui dichiara l'ammissibilità del referendum il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria.
11. Il sindaco indice sulla base della data fissata dalla commissione il referendum.
12. Il sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici.
13. I risultati della consultazione referendaria dovranno essere pubblicati entro quindici giorni dallo svolgimento della votazione.
14. La discussione sul risultato del referendum deve essere effettuata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito della votazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
15. Il consiglio comunale, qualora prima della data di svolgimento del referendum abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si richiede di deliberare, con proprio atto preso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, intendendo come tali i consiglieri in carica ed il sindaco, dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

ART. 54 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco è tenuto a proporre egualmente al consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. Il risultato del referendum che non sia abrogativo non è vincolante per l'amministrazione comunale, peraltro il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con motivazione verbalizzata ed esplicita della maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati al comune, comprendendo nel computo anche il sindaco.

6. Qualora si tratti di referendum abrogativo, il cui quesito sia stato accolto secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'organo competente, entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, deve adottare gli atti necessari per l'attuazione dell'esito della consultazione e non può assumere decisioni contrarie ad essa.

ART. 55 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Il consiglio comunale potrà valutare che il servizio del difensore civico venga effettuato in convenzione con altri enti.
3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 56 - ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, intendendo per tali il sindaco e i consiglieri in carica, con arrotondamento all'unità superiore.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il consiglio comunale è convocato all'uopo nella seduta immediatamente successiva a quella d'insediamento. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

ART. 57 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica,

nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, intendendo come tali il sindaco e i consiglieri in carica.

ART. 58 - DURATA IN CARICA E REVOCA

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale (consiglieri in carica e sindaco) con arrotondamento all'unità superiore, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 59 - FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Effettua il controllo di legittimità sugli atti della giunta e del consiglio ai sensi dell'art. 127 del Dlgs n. 267/2000.

ART. 60 - MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Chiunque abbia in corso una pratica o abbia interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione comunale o gli enti ed aziende dipendenti dal comune, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento e a tal fine può in ogni momento richiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico invita l'amministrazione comunale a stabilire, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla parte interessata.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende da esso dipendenti, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 61 - MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il consiglio comunale stabilisce, a mezzo di apposito regolamento, le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.

2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico che ne diviene consegnatario.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 62 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al difensore civico spetta un'indennità mensile, non superiore a quella prevista dall'ordinamento per il sindaco, da determinarsi nello stesso atto di nomina, nonché all'eventuale e documentato rimborso delle spese sostenute.

ART. 63 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il consiglio comunale, esamina e discute la relazione entro il mese di maggio e adotta le determinazioni che ritiene opportune.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.



TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 64 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti d'attuazione, nonché forme di cooperazione, decentramento, associazione e collaborazione, con altri enti locali o enti pubblici, o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati.

ART. 65 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune individua, istituisce e gestisce, servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 66 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale delibera, previa approfondita valutazione, l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 Dlgs. n. 267/2000;

g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi o programma, unione dei comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
3. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
4. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 67 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia di servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

ART. 68 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi, avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 69 - AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, può deliberare la costituzione di aziende speciali. Esse sono enti strumentali del comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. L'azienda speciale opera sulla base di un proprio statuto che specifica fini e modalità dell'azione e che viene approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.
3. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati e/o revocati dal sindaco, al di fuori del consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentata esperienza e competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private;
 - b) il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti;
 - c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, nominato dal consiglio di amministrazione.
4. La revoca degli amministratori dell'azienda avviene con le stesse modalità della nomina e la relativa motivata proposta è accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori.
5. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento e prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di controllo della gestione.
6. Spetta al consiglio comunale conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 70 - ISTITUZIONI

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco, istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.
2. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. La revoca degli amministratori avviene con le stesse modalità della nomina e la relativa motivata proposta

è accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori.

5. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le proprie funzioni nei confronti delle istituzioni.
6. Spetta al consiglio comunale conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.

ART. 71 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per le finalità e secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto e la vendita di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco e demandando allo stesso, quale rappresentante legale dell'ente, i poteri per gli atti conseguenti, ad eccezione di quelli a carattere strettamente gestionale.
3. Negli organi di amministrazione deve sempre essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici.
4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea della società in rappresentanza dell'ente.
5. Nelle società nelle quali il comune ha partecipazione maggioritaria, lo stesso ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci. Il numero degli amministratori, dirigenti e sindaci ed i relativi incarichi sono stabiliti nell'atto costitutivo della società. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 2458 del codice civile. Nelle società nelle quali il comune ha partecipazione minoritaria, lo stesso è tenuto a nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ripartendo i rappresentanti secondo le previsioni dell'atto costitutivo della società.
6. Il consiglio comunale provvede a verifiche periodiche dell'andamento della società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società stessa.
7. Il comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli enti locali e ad assumere, per designazione delle predette associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai comuni

ed altri enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società.

8. Le nomine e le revocche di cui ai commi precedenti vengono effettuate con provvedimento del sindaco.
9. Gli incarichi e le funzioni di cui al presente articolo conferite in connessione con il mandato elettorale e con la carica ricoperta presso il Comune non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità nel rispetto dell'art. 67 del Dlgs. n. 267/2000.

ART. 72 - CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni fra enti locali ai sensi dell'art. 30 Dlgs. n. 267/2000.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Oltre alle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere stipulate convenzioni con lo stato, altri enti pubblici e con privati, con le modalità e i contenuti di cui ai commi precedenti.

ART. 73 - CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari e nel rispetto dell'articolo 31 del Dlgs n. 267/2000, promuove la costituzione di consorzi tra comuni e province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e se non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste negli articoli precedenti.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici ivi compresi la comunità montana, quando a ciò siano autorizzati, secondo le leggi alle quali siano soggetti.
3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti

fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti (consiglieri in carica e sindaco), unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
6. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

ART. 74 - UNIONE DI COMUNI

1. Il consiglio comunale, con le modalità, le forme e le finalità di cui all'art. 32 del Dlgs n. 267/2000, può costituire, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 75 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento, sui quali il Comune abbia competenza primaria o prevalente, il sindaco può promuovere accordi di programma con altri soggetti pubblici nei modi e forme previste dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. L'accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni nonché di determinare i tempi, le modalità di realizzazione, il finanziamento e tutti gli altri adempimenti relativi agli interventi programmati, al fine di ottenere il migliore risultato nell'interesse della comunità.
3. Previa deliberazione del consiglio comunale, da esprimersi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco, l'accordo è decretato dal sindaco ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione.
4. Il comune può aderire ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici, per i fini di cui al precedente comma 2. L'adesione è decretata dal sindaco, previo consenso del consiglio comunale, da esprimersi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.



TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 76 - PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti nel titolo primo del presente statuto privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi, secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
 - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 77 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa del comune si articola in:
- a) struttura (unità organizzativa di massima dimensione);
 - b) unità operativa (unità organizzativa di base);
 - c) unità di progetto.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina secondo criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza di gestione, e nel rispetto dei principi di: trasparenza, imparzialità, flessibilità, professionalità, responsabilità e separazione tra funzioni gestionali e di indirizzo e controllo, l'organizzazione del personale dell'ente, in base all'articolazione di cui al comma precedente. Definisce in particolare:
- le caratteristiche delle categorie strutturali;
 - la dotazione organica;

- il catalogo delle attività;
- le funzioni proprie dell'apparato burocratico;
- i criteri e le modalità di valutazione del personale;
- la costituzione e le competenze del nucleo di valutazione.

3. L'apparato burocratico opera sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 78 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, mediante scelta tra gli iscritti nell'apposito all'albo.
2. Il consiglio comunale, secondo le modalità di cui al presente statuto, può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione in forma associata, dell'ufficio di segretario comunale.
3. Lo status e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:
 - a) svolge compiti di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio comunale nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - b) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili di struttura in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di struttura e ne coordina l'attività;
 - d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - e) roga i contratti del comune, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - g) svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli enti interessati;
 - h) studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità

gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

- i) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

ART. 79 - IL VICESEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 80 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, con proprio decreto, può conferire le funzioni di direttore generale nel rispetto del 1° comma dell'art. 108 del Dlgs n. 267/2000, previa accettazione, al segretario comunale. Stante la natura fiduciaria del rapporto, che non potrà eccedere per durata quella del mandato del sindaco, il segretario comunale può essere sollevato dalle funzioni di direttore generale mediante revoca motivata del provvedimento di nomina.
2. Qualora non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, il sindaco con proprio decreto, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato elettorale del sindaco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
3. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può provvedere alla revoca del direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
5. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di struttura che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. Esercita specificatamente ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

ART. 81 - RESPONSABILI DI STRUTTURA, DI UFFICI E DI SERVIZI

1. I responsabili di struttura sono individuati con provvedimento del sindaco, secondo le modalità

previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

2. I responsabili di struttura assumono le funzioni previste dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente statuto, e dal regolamento di organizzazione. Hanno la direzione e la gestione amministrativa della struttura cui sono preposti e ne assumono al piena responsabilità.
3. I responsabili di struttura possono delegare le funzioni ad essi demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso ogni competenza ivi compresa l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento.
4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi politici secondo le direttive impartite dal sindaco, dagli assessori, nei casi previsti dall'articolo 29 del presente statuto, dal direttore generale, se nominato, e dal segretario comunale.
5. I responsabili di struttura rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento delle unità operative cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi anche implicanti esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.
6. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e dal regolamento di organizzazione, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili di struttura presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.
7. Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

ART. 82 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La copertura dei posti apicali previsti dalla dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di giunta motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs. n. 267/2000.

ART. 83 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Questa facoltà è subordinata alla comprovata assenza di competenze all'interno della pianta organica comunale.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione e a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 84 - UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs. n. 267/2000.



TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 85 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. In virtù dell'autonomia statutaria, le norme del presente statuto nell'ambito dei principi e nel rispetto delle disposizioni di legge, derogano alle altre norme, ai regolamenti e atti amministrativi di valenza generale, pertanto costituiscono unico vincolo le leggi dello stato che contengano espressamente principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali.

ART. 86 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Spetta al consiglio comunale, in via esclusiva, l'interpretazione del presente statuto.

ART. 87 - APPROVAZIONE, MODIFICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il consiglio comunale approva lo statuto nei modi di legge.
2. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità. Il consiglio comunale delibera le modifiche dello statuto con le procedure previste per la approvazione.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

ART. 88 - POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Gli organi competenti deliberano i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e quelli che si rendessero necessari per la loro piena attuazione.
2. In particolare le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute nel regolamento previsto dall'art. 38 del Dlgs. n. 267/2000 da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.

